



Ufficio Legislativo e Affari Giuridici

**Conferenza delle Regioni, “Procedure di selezione per l’assegnazione dei posteggi a seguito del D.L. n. 244/2016, convertito nella Legge 27 febbraio 2017, n. 19”**

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nella seduta del 25 maggio, ha approvato il documento recante “**Procedure di selezione per l’assegnazione dei posteggi a seguito del D.L. n. 244/2016, convertito nella Legge 27 febbraio 2017, n. 19**”.

Con il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, cosiddetto “Decreto Milleproroghe”, come noto, è stata disposta, all’articolo 6, comma 8, la **proroga del termine delle concessioni in essere al 31 dicembre 2018**. L’attuale formulazione della disposizione, modificata in sede di conversione dalla legge 27 febbraio 2017, n.19, stabilisce: «8. *Al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018 è prorogato fino a tale data. Le amministrazioni interessate, che non vi abbiano già provveduto, devono pertanto avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della vigente normativa dello Stato e delle Regioni, al fine del rilascio delle nuove concessioni entro la suddetta data. Nelle more degli adempimenti da parte dei Comuni sono comunque salvaguardati i diritti degli operatori uscenti*».

Orbene, ad avviso delle Regioni, la norma in esame, garantendo alle concessioni in essere alla data della sua entrata in vigore validità fino al 31 dicembre 2018, consente ai Comuni di avviare le selezioni al fine del rilascio delle nuove concessioni entro la stessa data. Tale disposizione è rivolta alle “amministrazioni interessate che non vi abbiano già provveduto”. La norma nulla dispone circa gli effetti prodotti dalla proroga sulle procedure di selezione pubblica già avviate dai Comuni alla sua entrata in vigore, né esclude che i Comuni possano avviare immediatamente le procedure stesse, senza necessariamente utilizzare i tempi della proroga.

Come confermato dalle Regioni, si ritiene dunque che **i Comuni che già abbiano avviato le selezioni ben possono portarle a termine anche in anticipo rispetto al termine della proroga. I Comuni che invece ancora non abbiano avviato le selezioni devono comunque farlo, senza dover necessariamente sfruttare il periodo della proroga per intero.** Nell’uno e nell’altro caso l’unico dato certo è che l’assegnazione delle concessioni deve sempre avvenire entro il 31 dicembre 2018, anche se le medesime potrebbero validamente essere assegnate prima di tale data, se i Comuni portassero a termine le procedure in anticipo.

---

Secondo quanto affermato dalla Conferenza delle Regioni, in definitiva, **l'unico vincolo certo è quello della conclusione delle selezioni entro il 31 dicembre 2018.**

**Fondamentale è la seconda affermazione fatta nel documento, secondo cui l'efficacia delle concessioni rilasciate, anche in anticipo rispetto al 31 dicembre 2018, si realizza a partire dal 1° gennaio 2019:** in questo modo, fermo restando che, grazie al regime di proroga, le concessioni in essere al 30 dicembre 2016 e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018 sono prorogate fino a quest'ultima data, **l'assegnazione anticipata delle concessioni a conclusione delle selezioni già attribuisce un diritto certo al vincitore della selezione, ma conserva intatta la durata dodecennale delle concessioni stesse a far data dal 1° gennaio 2019, qualunque sia la data di conclusione delle selezioni.**

**Terzo punto: le procedure di selezione pubblica debbono avvenire “nel rispetto della vigente normativa dello Stato e delle Regioni”, dunque dell'articolo 70, comma 5, del D. Lgs. n. 59/2010, che a sua volta rinvia all'Intesa del 5 luglio 2012, e degli atti normativi o amministrativi regionali di recepimento e adeguamento.** Poiché le procedure di selezione devono avvenire nel rispetto di detta normativa statale e regionale, i criteri di selezione applicabili non possono essere che quelli contenuti nell'Intesa del 2012 e nei Documenti unitari del 2013 e del 2016, come recepiti dalle normative regionali, nessun'altra norma vigendo in materia. “E' appena il caso di sottolineare - afferma il documento della Conferenza - che se il Legislatore nazionale avesse voluto che la disposizione di cui al comma 8 in esame producesse l'automatico venir meno delle procedure *in itinere*, avrebbe dovuto/potuto espressamente prevederlo, allo stesso modo in cui avrebbe potuto prevedere disposizioni transitorie adeguate”.

**L'eventuale integrazione dell'Intesa del 2012, come preannunciato in occasione del tavolo tecnico del 29 marzo 2017, potrebbe eventualmente essere valutata con riferimento alla fase successiva a quella di prima attuazione.**

**Il rischio di accaparramento delle concessioni, di cui si è discusso in tale occasione, è già stato risolto, per quanto riguarda i mercati e le fiere, al punto 7 dell'Intesa, con l'introduzione del limite massimo di concessioni di cui ciascun soggetto giuridico può essere titolare o possessore (fino a 2 per il settore alimentare e 2 per quello non alimentare in ciascuna area mercatale con meno di 100 posteggi e fino a 3 concessioni per il settore alimentare e 3 per quello non alimentare in ciascuna area mercatale con più di 100 posteggi).**

La preoccupazione espressa con riferimento all'analogo **rischio di accaparramento dei posteggi isolati**, ad avviso delle Regioni, **potrebbe invece trovare soluzione nella definizione di un numero massimo di posteggi isolati di cui lo stesso soggetto può essere titolare o possessore in ciascun Comune o area del Comune**, qualora si tratti di territori comunali molto ampi.